

Commenti e Note

Pluralismo dell'offerta nutrizionale tra libertà di coscienza, tutela della salute del minore ed esigenze organizzative della P.A.

Antonio Musio

1.- Il caso

La sentenza in commento resa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto-Adige, Sezione autonoma di Bolzano, riguarda la vicenda di due genitori a cui l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano aveva respinto la richiesta di erogazione di pasti vegani in favore della figlia minore iscritta all'asilo nido. L'istanza era stata avanzata all'amministrazione scolastica in considerazione della scelta di tipo etico portata avanti dalla famiglia che non contemplava il consumo di carne animale, né di prodotti da essa derivati.

La motivazione che aveva indotto l'Azienda a disattendere la pretesa dei genitori si basava sostanzialmente sull'impossibilità di soddisfare, da parte dell'amministrazione, tutte le esigenze alimentari, comprese quelle più particolari e meno comuni, in considerazione dei vincoli di spesa a cui è soggetta la prestazione del servizio della mensa scolastica. In particolare, la difesa erariale si fondava sulla circostanza fattuale che, su 500 bambini frequentanti gli asili nido di Bolzano, soltanto per uno era stata avanzata richiesta di seguire una dieta vegana e che il regolamento comunale individuava ben quattro tipologie di regimi alimentari di ispirazione vegetariana in grado di soddisfare le esigenze alimentari delle convinzioni etico-religiose maggiormente diffuse nel contesto multiculturale e multi-etnico della città.

A fronte del diniego, i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento denunciando innanzitutto la

violazione dei precetti costituzionali posti a tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3), dei diritti di libera manifestazione del pensiero (art. 21) e di libera educazione dei figli (art. 30), nonché del diritto alla salute (art. 32), in secondo luogo, il contrasto dello stesso con le "Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica" adottate dal Ministero della Salute, atteso che queste imponevano alle amministrazioni di assicurare menù compatibili con le scelte etico-religiose degli utenti, nonché la violazione della circolare del Ministero della Salute n. 0011703 del 25.03.2016 che aveva giudicato non conformi alle suddette "Linee di indirizzo" ministeriali alcune iniziative regionali volte a scoraggiare diete vegetariane e vegane, ovvero a subordinarne l'erogazione alla presentazione di certificazioni mediche o all'assunzione di responsabilità supplementare da parte dei genitori. A parere dei genitori ricorrenti, infine, il provvedimento sarebbe illegittimo anche per contrasto con l'art. 4.3, allegato 1, D.M. 25.7.2011 del Ministro dell'Ambiente nella parte in cui sottolinea l'"importanza di promuovere i consumi di alimenti vegetali in alternativa a quello di alimenti di origine animale".

Il giudice amministrativo ha, tuttavia, rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'azione amministrativa sull'assunto che il diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all'interno di una struttura educativa pubblica non può considerarsi assoluto ma necessariamente limitato. In particolare, la paventata violazione dell'interesse legittimo dei ricorrenti per violazione delle richiamate norme costituzionali (artt. 2, 3, 21, 30 e 32) va esclusa sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di tutela dei cc.dd. diritti sociali secondo cui è sempre "necessario individuare un punto di equilibrio nel bilanciamento dei suddetti diritti con gli altri interessi costituzionalmente protetti", non potendosi trascurare l'esi-

stenza di “ostacoli oggettivi che legislatore ed amministratore incontrano in relazione alle disponibili risorse organizzative e finanziarie”¹. Una volta posti i vincoli di legge e tenuto conto degli oggettivi criteri di economicità e di appropriatezza - a parere del giudice alto-atesino -, le scelte organizzative rientrano nella sfera di massima discrezionalità politico-amministrativa, demandata in via esclusiva all’amministrazione. Ne consegue che è compito della P.A. “fissare le condizioni e i limiti e, più in generale, la cornice delle linee organizzative e delle modalità procedurali entro la quale si attua il servizio pubblico finalizzato alla soddisfazione del diritto primario interessato”, mentre al giudice amministrativo compete solo “valutare se sussistano in questo apprezzamento profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza nella scelta amministrativa”.

Nella specie, la possibilità per gli utenti delle scuole dell’infanzia di usufruire di un certo numero di menù personalizzati non ha determinato il superamento dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto, tenendo conto dei limiti strutturali e finanziari dell’amministrazione, la suddetta scelta è stata valutata appropriata e sufficientemente variegata. Non essendo, infatti, possibile soddisfare tutte le svariate e più particolari esigenze alimentari, quella di adeguare l’offerta alle tipologie di menù più richieste appare sicuramente opportuna e ragionevole.

Nemmeno la denunciata violazione della circolare del Ministero della Sanità del 5 maggio 2016 in cui “si stigmatizza l’operato di alcune Regioni per avere “sconsigliato” o ostacolato la scelta di diete vegetariane e/o vegane” e si richiamano Regioni e Province autonome al rispetto delle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”

viene riconosciuta fondata, in quanto, nella specie, il comportamento tenuto dall’amministrazione non si è discostato dalle suddette linee di indirizzo, non essendo state espresse valutazioni di merito sui contenuti nutrizionali o formulati giudizi qualitativi sulla dieta richiesta dai ricorrenti.

Anche la lamentata omessa applicazione del D.M. 25 luglio 2011 del Ministero dell’Ambiente, che rimarca l’importanza di promuovere il consumo di alimenti vegetali in alternativa a quelli di origine animale, viene, infine, disattesa dal Collegio, non solo perché si tratterebbe di fonte dalla dubbia valenza precettiva cui può attribuirsi valore di mera raccomandazione, ma soprattutto perché la P.A. resistente, proponendo all’utenza quattro menù alternativi di carattere vegetariano implicanti l’eliminazione di diverse tipologie di proteine di origine animale, ha dimostrato di aver tenuto conto e rispettato la raccomandazione ministeriale.

2.- I precedenti

Nel volgere di pochi anni il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto-Adige, Sezione autonoma di Bolzano, torna, dunque, a trattare il tema delle scelte alimentari compiute dai genitori per i propri figli nell’ambito delle mense scolastiche. Già nel 2015, infatti, aveva censurato come illegittima, in quanto sproporzionata ed abnorme, la decisione dell’amministrazione di disattendere la richiesta dei genitori di far seguire al proprio figlio una dieta vegana e di escludere, di conseguenza, il minore dalla frequenza dell’asilo comunale². Parimenti, nel 2017 si era pronunciato dichiarando illegittima la determinazione dirigenziale con la quale era stata

(¹) Sul punto la sentenza richiama taluni precedenti della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato (Corte Cost., 27 novembre 2011, n. 248, in *Ragiusan*, 2012, 341-343, p. 147; Cons. Stato, 8 novembre 2017, n. 5251, in www.dejure.it; Cons. Stato, 14 settembre 2017, n. 4347, in www.dejure.it) in cui si stabilisce il principio secondo cui i diritti sociali, quali quelli ad esempio alla salute, all’assistenza o all’istruzione, soggiacciono al limite della cd. “riserva del ragionevole e del possibile”, al punto da arrivare a parlare di essi come diritti “finanziariamente condizionati”.

(²) T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, Sez. Bolzano, 24 luglio 2015, n. 245, in *Foro it.*, 2015, III, c. 623, con nota di A. Palmieri.

rigettata l'istanza di erogazione di pasti vegani ad un alunno della scuola dell'infanzia, in virtù di un difetto di motivazione dovuto alla carente indicazione delle ragioni giuridiche del provvedimento³. Nella sentenza in commento, invece, il Tribunale alto-atesino, pur respingendo la richiesta dei genitori di somministrare pasti privi di qualsiasi alimento di origine animale alla figlia, afferma espressamente la volontà di non discostarsi dal precedente orientamento favorevole all'accoglimento di ricorsi proposti contro le determinazioni di rifiuto di erogazione di menù vegani. La soluzione da ultimo adottata è, quindi, solo apparentemente in contrasto con i precedenti richiamati, atteso che essa si giustifica unicamente in considerazione di un mutato quadro normativo. A differenza dei casi decisi nel 2015 e nel 2017, infatti, nella definizione della vicenda *de qua* si è inserito il nuovo regolamento adottato dal Comune di Bolzano che prevede, ai sensi dell'art. 1, lett. d), la facoltà di scelta tra ben quattro diete di tipo vegetariano alternative a quella ordinaria e ritenute maggiormente rispondenti alle esigenze più diffuse⁴. Tale offerta nutrizionale, giudicata dal Collegio appropriata e sufficientemente variegata, ha giustificato, in ultima analisi, la soluzione di preservare la determinazione della P.A. dalle censure mosse dai ricorrenti.

3.- Il diritto a vivere secondo coscienza all'interno delle comunità intermedie

La questione affrontata dal Tribunale amministrativo di Bolzano altro non è che un aspetto del più

complesso tema dei limiti al diritto a vivere secondo coscienza all'interno delle comunità intermedie che, nella specie, si declina in termini di pretesa a consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche nelle strutture educative pubbliche.

A differenza che in altri Paesi europei, esposti già da tempo a forti flussi migratori in ingresso, la questione si è posta solo di recente in Italia, a seguito dell'affermarsi della società multiculturale e multireligiosa, che ha fatto emergere, sia pur in ritardo, il problema di garantire effettivamente ed efficacemente la libertà di professare la propria fede religiosa e, più in generale, la libertà di coscienza in tutte le istituzioni nelle quali si svolge la vita in comunità e nelle quali gli individui devono poter manifestare senza limiti e condizionamenti la propria personalità e compiere scelte esistenziali.

L'interesse si è inizialmente concentrato sul rispetto dei precetti alimentari di origine religiosa⁵, ma si è poi esteso anche su quelli che sono espressione di scelte ideologiche del tutto scollegate dal fenomeno religioso come nelle vicende al vaglio del Giudice alto-atesino, che, a più riprese, ha dovuto dare risposta ad istanze alimentari di famiglie che avevano adottato, quale scelta etica, lo stile di vita del veganesimo che non è certo un credo religioso, ma un movimento animalista basato sulla critica alla comune concezione per cui la specie umana ha il pieno diritto di disporre delle altre specie animali per appagare le proprie esigenze alimentari e non⁶.

Vero è che il problema del rispetto delle prescrizioni religiose o etico-filosofiche in materia ali-

(³) T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, Sez. Bolzano, 22 marzo 2017, n. 107, in *Foro amm.*, n. 3-2017, p. 702. Nella specie, il vizio è stato riscontrato nella circostanza che l'amministrazione si fosse limitata a elencare una serie di menù, tassativamente previsti per le mense scolastiche comunali, non indicandone, tuttavia, la fonte normativa o regolamentare.

(⁴) I menù contemplati dal regolamento e proposti dall'amministrazione scolastica, nella specie, erano senza carne di tutti i tipi; senza carne suina; senza carne bovina/vitello; senza tutti i tipi di carne e pesce.

(⁵) Sugli effetti prodotti dall'osservanza delle regole religiose sul cibo, cfr. A. Ceserani, *Cibo 'religioso' e diritto: a margine di quattro recenti pubblicazioni*, in *Quaderni dir. e pol. eccl.*, n. 2-2016, p. 369 ss.

(⁶) In tal senso cfr. N. Righetti, *Il veganesimo tra mainstream e controcoltura*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 1-2018, p. 110 ss. il quale evidenzia come siano considerati eticamente compatibili a tale idea solo le scelte in grado di evitare lo sfruttamento e la crudeltà verso gli animali. Per una riflessione sul problema della tutela giuridica degli animali cfr. L. Lombardi Vallauri, *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Riv. filos. dir.*, n. 2-2014, p. 521 ss.

mentare nell'ambito delle comunità intermedie pubbliche, prima di approdare nelle aule giudiziarie nazionali, era già in precedenza emerso a livello sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, in più occasioni si è trovata a dover dare risposta alle istanze di quanti si dolevano di aver subito, in occasione di soggiorni obbligati in strutture ospedaliere o carcerarie, trattamenti discriminatori causati dal non poter rispettare i dettami dietetici imposti dalla propria fede. L'accoglimento delle richieste ha, nella specie, trovato fondamento normativo nell'art. 9 CEDU il cui primo paragrafo stabilisce che "ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti"⁷. A non diverse conclusioni deve giungersi qualora le regole alimentari derivino da convinzioni filosofiche, non religiosamente orientate che differiscono dalle semplici

opinioni o dalle credenze frivole, perché dotate di "un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza"⁸.

Su tale abbrivio il Comitato Nazionale per la Bioetica ha inteso sensibilizzare, a sua volta, le autorità competenti sulla questione dell'alimentazione all'interno delle istituzioni scolastiche, ospedaliere, carcerarie e militari⁹, evidenziando che se "un'immotivata avversione ad un determinato cibo non è una ragione sufficiente per richiedere un "menù" differenziato alla mensa di un'istituzione pubblica", a diverse conclusioni si deve giungere nel caso di "prescrizioni alimentari fondate su concezioni religiose o filosofiche in cui si manifesta l'adesione personale e profonda ad una visione della vita e del mondo", in quanto "ciascuna di queste ipotesi richiede considerazione e trattamento differenziato"¹⁰. Di qui la necessità garantire un doppio livello di protezione del diritto a cibarsi secondo coscienza: l'uno minimo, in quanto irrinunciabile, e l'altro massimo. Il primo, di tipo negativo, trova tutela nella Costituzione italiana la quale vieta che qualcuno possa essere

(7) Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 dicembre 2010, n. 18429, caso *Jakobski c/ Polonia*, in *Cass. pen.*, n. 5-2011, p. 1974 secondo cui "observing dietary rules can be considered a direct expression of beliefs in practice in the sense of Article 9". Per un'analisi delle decisioni della Corte in argomento si rinvia a A. Gianfreda, *La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA.VV., *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, a cura di A. Chizzoniti, Tricase, 2015, p. 453 ss.

(8) Così Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 febbraio 1982, ricorsi riuniti, n. 48, caso *Campbell e Cosans c/ Regno Unito*, in *Riv. dir. internaz.*, 1984, p. 582 secondo cui è l'art. 2 del Protocollo n. 1 CEDU ad affermare che lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche. Osserva come l'art. 9 CEDU sia posto a tutela, non solo delle convinzioni religiose, ma anche di quelle filosofiche e delle semplici visioni del mondo dotate, come il veganesimo, di un certo grado di forza, serietà, coerenza e importanza R. Bottoni, *Le discriminazioni religiose nel settore lavorativo in materia di alimentazione*, in *Quaderni dir. e pol. eccl.*, n. 1-2013, p. 123. Anche la Commissione europea dei diritti dell'uomo, del resto, affrontando il caso di un detenuto che si era rifiutato di lavorare in una tipografia perché come vegano desiderava evitare il contatto con prodotti di origine animale o testati su animali, ha concluso nel senso che le convinzioni vegane per quanto riguarda i detti prodotti rientrano nella portata applicativa dell'art. 9, par. 1 della Convenzione. Cfr. Commissione europea dei diritti dell'uomo, 10 febbraio 1993, caso *C.W. c/ Regno Unito* in <http://echr.ketse.com> secondo cui "the Commission recalls that the applicant refused to work in the print shop because as a Vegan he wished to avoid contact with animal products or products which had been tested on animals. The Commission notes that the Government do not contest that Veganism is capable of concerning "conscience" or "belief" within the meaning of Article 9 (Art. 9) of the Convention. The Commission's case-law establishes that this provision protects the sphere of private, personal beliefs and the acts which are intimately linked to these attitudes (see e.g. No.10358/83, Dec. 15.12.83, D.R. 37, p. 142). The Commission finds that the Vegan convictions with regard to animal products fall within the scope of Article 9 para. 1 (Art. 9-1) of the Convention".

(9) Parere del 27 marzo 2006 reso dal Comitato Nazionale per la Bioetica, *Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici*.

(10) Osserva L. Scopel, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, Trieste, 2016, p. 9 come "la stessa moralità dei fedeli può essere minata tenendo conto della loro adesione alle regole alimentari religiose, poiché il gesto quotidiano del nutrirsi viene disciplinato proprio al fine di contenere il mero istinto in base alle prescrizioni dettate dalla fede e in ciò il credente dimostra disciplina morale. La negazione della facoltà di osservare i precetti alimentari di carattere religioso può essere pertanto percepita come una lesione della dignità umana del fedele anche in quanto essere morale". Nello stesso senso cfr. A. Gianfreda, *La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nella normativa del Regno Unito*, in AA.VV., *Cibo e religione: diritto e diritti*, a cura di A.G. Chizzoniti e M. Tallacchini, Tricase, 2010, p. 156.

costretto ad ingerire alimenti contro la propria volontà. Di conseguenza, “nelle istituzioni pubbliche, una persona non deve mai essere posta di fronte all’alternativa di cibarsi o di violare le proprie convinzioni religiose o filosofiche”. Il secondo, di carattere positivo, è rimesso all’iniziativa delle istituzioni chiamate ad intraprendere azioni concrete in grado di promuovere le varie tradizioni alimentari come elemento di arricchimento per l’intera comunità¹¹.

4.- Il diritto a vivere secondo coscienza del minore

Il tema della libertà di coscienza è destinato inesorabilmente a fare i conti con il problema della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli minori allorché i primi, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, tendano a imporre ai secondi scelte di tipo esistenziale, quali quelle religiose o etico-filosofiche. Già prima delle più recenti riforme in tema di diritto di famiglia¹², una lettura assiologica del dato normativo, ispirata ai valori costituzionali, aveva dimostrato come, rispetto alle situazioni giuridiche esistenziali, non fosse concepibile riprodurre la rigida dicotomia, capacità giuridica-capacità d’agire, che meglio si

adatta alla regolazione delle situazioni patrimoniali¹³.

L’esigenza di tutelare il minore da decisioni in grado di arrecare pregiudizio al suo patrimonio non potrebbe giungere, infatti, all’estrema conseguenza di privarlo di diritti e libertà costituzionali che la nostra Carta riconosce a tutti gli individui, a prescindere cioè dalla fascia d’età a cui essi appartengono. Tali approdi dottrinali hanno, poi, finito col trovare conferma nel formante legislativo che, nell’ambito dei conflitti tra genitori e figli minori d’età e di quelli tra genitori sulle decisioni da assumere per i figli, ha riconosciuto un ruolo determinante alla capacità di discernimento del minore allorché, all’esito di una necessaria valutazione casistica, si possa ragionevolmente ritenere che quest’ultimo sia in grado di prendere autonomamente una scelta di tipo esistenziale che lo riguardi, avendo ormai raggiunto, in merito alla decisione in questione, una maturità tale da renderlo in tutto e per tutto equiparabile ad una persona adulta¹⁴.

Naturalmente, il riconoscimento del principio di autodeterminazione del minore dotato di discernimento nelle scelte che coinvolgono situazioni personali non può che trovare applicazione anche nei conflitti relativi al regime alimentare da adottarsi in ragione delle convinzioni religiose o etico-

(11) Sul problema della libertà religiosa alimentare nelle mense scolastiche cfr. anche A. Fuccillo, F. Sorvillo, L. Decimo, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 18-2016, p. 14.

(12) Si pensi all’art. 250 c.c. (modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219) che consente al giudice di ascoltare il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, qualora dal genitore venga proposta opposizione avverso l’istanza di riconoscimento dell’altro genitore; all’art. 315 bis c.c. (introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219) secondo cui “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”; all’art. 336 bis c.c. (inserito dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), ai sensi del quale “il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”; o ancora all’art. 337 octies c.c. (inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) il quale dispone che “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

(13) Sulla necessità di sottoporre anche le norme del codice civile ad una interpretazione logico-sistematica e teleologico-assiologica, finalizzata cioè all’attuazione dei nuovi valori costituzionali cfr. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, p. 212. Sulla inammissibilità di una scissione tra titolarità ed esercizio delle situazioni esistenziali cfr. P. Stanzione, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Studi di diritto civile*, Napoli, 1986, p. 112.

(14) Così P. Stanzione, *Diritti fondamentali dei minori*, cit., p. 111. Nega l’opportunità di una suddivisione tra *grands enfants* e *petits enfants* P. Stanzione, *Scelte esistenziali e autonomia del minore*, Studi di diritto civile, Napoli, 1986, p. 132 in quanto ogni valutazione non può prescindere da una specifica situazione da valutarsi caso per caso a prescindere dall’età del minore.

filosofiche. Anche in questo campo, dunque, la volontà del minore che abbia raggiunto un sufficiente grado di giudizio, relativamente alla scelta da prendere, dovrà prevalere rispetto a quella dei genitori i quali non potranno imporre loro regole alimentari non condivise e ciò, non solo all'interno della famiglia, ma anche nell'ambito delle altre comunità intermedie, prima tra tutte l'istituzione scolastica¹⁵.

5.- Il prioritario interesse alla salute del minore

Al di là della possibilità del minore di autodeterminarsi in modo alternativo rispetto alla volontà dei genitori allorché siano in gioco scelte di tipo personalissimo occorre, altresì, considerare i limiti che l'ordinamento necessariamente pone ai genitori nell'esercizio della loro complessa situazione di potere-dovere. Anche quando il figlio minore non sia affatto in grado, per ragioni anagrafiche, di scegliere autonomamente e in modo maturo, la discrezionalità genitoriale non potrà mai essere assoluta soprattutto quando sull'altro piatto della bilancia siano posti interessi superiori, quali la salute del minore stesso o quella dell'intera collettività¹⁶.

Anche l'esercizio della libertà di coscienza nell'ambito delle scelte alimentari praticate dai genitori all'interno delle mense scolastiche non si sottrae all'enunciato principio, dovendosi di necessità confrontarsi con il diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) di soggetti che, nel caso di specie, riguarda minori d'età, vale a dire soggetti ancor più meritevoli di essere tutelati in quanto incapaci a farlo da soli; diritto rispetto al quale, peraltro, anche le istituzioni pubbliche sono vincolate, essendo tenute a somministrare alimenti sicuri e sani, preferibilmente di natura biologica¹⁷, a fornire pasti in grado di rispettare pienamente il fabbisogno nutrizionale dei consumatori alla luce delle più recenti evidenze scientifiche¹⁸ e, in ogni caso, a garantire un'alimentazione sana, equilibrata e completa¹⁹.

Nel potenziale conflitto di interessi, allora, tra la libertà di coscienza e di religione dei genitori, da un lato, e il diritto alla salute del figlio minore, dall'altro, non può che darsi prevalenza a quest'ultimo nell'opera di bilanciamento cui è chiamato l'interprete²⁰. Quello sancito dall'art. 32 Cost., infatti, è un diritto indisponibile e irrinunciabile soprattutto da parte di chi è chiamato alla responsabilità genitoriale il cui corretto esercizio non può in alcun modo giustificare scelte alimentari in

(15) Ritiene prioritaria la volontà del minore dotato di adeguato discernimento nell'opzione di un determinato menù scolastico A.G. Chizzoniti, A. Gianfreda, D. Milani, *Cittadini-fedeli, fedeli-cittadini: coordinate, limiti e problematiche della libertà religiosa alimentare in Italia e in Europa*, in AA.VV., *A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e religione*. Atti del Convegno internazionale Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 7-9 ottobre 2015, a cura di G. Colombo, Milano, 2016, p. 122; Id., *Cibo, religioni e diritto*, in AA.VV., *Cibo, religione e diritto*, cit., p. 65 s. il quale osserva come tale soluzione trovi indiretta conferma nell'art. 1 della legge n. 281/1986 secondo cui "gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica".

(16) In particolare, sui limiti che incontra la libertà di educazione religiosa dei genitori cfr. le considerazioni di P. Morozzo della Rocca, *Responsabilità genitoriale e libertà religiosa*, in *Dir. fam. e pers.*, 2012, 4, p. 1707 ss.

(17) Come evidenziato da E. Cristiani, *La filiera corta in agricoltura biologica*, in *q. Riv.*, www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2018, p. 17, "la promozione del consumo dei prodotti biologici nella ristorazione scolastica e nelle mense pubbliche in genere è stata motivo di attenzione da parte del legislatore nazionale ed è oggetto di notevole interesse a livello di legislazione regionale ove registra in materia un'ampia e variegata normativa di sostegno".

(18) Si veda D. Martone, L. Censi, R. Roccaldo, M. Galfo, D. D'Addesa, *Mensa scolastica: adeguatezza del pasto*, in *Riv. scienza alimentazione*, n. 2-2013, p. 11, laddove si evidenziano alcuni criteri oggettivi quali "l'adeguatezza della razione alimentare ai fabbisogni nutrizionali, con una copertura energetica per il pasto di metà giornata pari al 35-40% delle necessità giornaliere; la rotazione del menù estivo ed invernale; la varietà dei menù redatti su cinque settimane, tenendo conto delle stagionalità; la scelta e l'abbinamento dei piatti in base alla quota calorica; l'utilizzo di tutti i gruppi di alimenti; l'alternanza tra i primi piatti (asciutti/in brodo); la presenza ad ogni pasto di frutta e verdura; l'appetibilità dei piatti attraverso opportune combinazioni e modalità di preparazione".

(19) M.C. Giorda e L. Bossi, *Mense scolastiche e diversità religiosa. Il caso Milano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 24-2016, p. 36 s.

(20) G. Sicchiero, *La nozione di interesse del minore*, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 72.

grado di arrecare pregiudizio all'integrità psicofisica della prole²¹.

Sono purtroppo noti i casi del rifiuto dei genitori, testimoni di Geova, a consentire trasfusioni di sangue per i propri figli neonati, gravemente immaturi ed in grave pericolo di vita, conclusisi con provvedimenti limitativi della potestà parentale²².

Vicenda analoga, sebbene diversa nella sostanza, è quella del conflitto tra la volontà dei genitori di sottoporre i figli minori a cure alternative e l'opportunità di continuare a seguire i tradizionali protocolli usati per il trattamento di malattie incurabili²³. In questi casi, in effetti, il confine tra condotte abusive dei genitori e scelte funzionali alla salute dei figli è molto più sottile e richiede una valutazione molto più approfondita del singolo caso concreto.

Da ultimo, poi, è salita agli onori delle cronache la questione dei vaccini obbligatori dove a venire in risalto è il conflitto tra le convinzioni personali dei genitori e la salute, non solo dei propri figli, ma più in genere della collettività²⁴. In particolare, la Corte Costituzionale ha di recente chiarito che l'obbligo di vaccinazione per i minori fino a sedici anni coinvolge molteplici valori costituzionali e, in particolare, la libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (art. 32 Cost.), da un lato, e l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a pro-

teggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), dall'altro. La discrezionalità genitoriale, tuttavia, non può - a parere dei giudici costituzionali - comprendere anche la libertà di adottare scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore il cui interesse esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura²⁵. La giurisprudenza di merito, del resto, aveva già in passato stabilito, in applicazione dell'art. 333 c.c., di sottoporre a vaccinazioni obbligatorie i figli minorenni di genitori che, in base a teorie scientifiche contrastanti con gli orientamenti scientifici dominanti condivisi dal legislatore, si opponevano a dette vaccinazioni, con rischio per la salute dei figli stessi e dell'intera collettività²⁶. È stato, peraltro, chiarito che, nonostante la previsione di una sanzione amministrativa, in caso di violazione dell'obbligo vaccinale, non è esclusa l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale qualora a tale condotta omissiva si accompagnino anche altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli che inducano a ritenere il contegno dei genitori frutto di trascuratezza nei confronti del minore ovvero di scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza dei medesimi a svolgere la funzione genitoriale²⁷.

In linea con i precedenti esempi sono, infine, i casi di genitori che hanno imposto ai figli minori diete particolarmente restrittive ispirate alle loro convinzioni religiose o etico-filosofiche come, per l'appunto, i precetti alimentari dettati dal vegane-

(²¹) Sul punto si vedano le considerazioni di E. Andreola, *Dieta vegana per il figlio tra interesse del minore e responsabilità genitoriale*, in *Fam. e dir.*, n. 6-2017, p. 583. Più in generale sul problema richiamato cfr. A. Musio, *Scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, in *q. Riv.*, www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2017, p. 4 ss.

(²²) Trib. min. Trento, 30 dicembre 1996, in *Riv. it. med. leg.*, 1998, p. 835.

(²³) Nel caso deciso da App. Ancona, 26 marzo 1999, in *Dir. fam. e pers.*, 1999, p. 659 ss., tuttavia, pur originato da scelte di tipo religioso dei genitori, anch'essi testimoni di Geova, non si è ritenuto di dover procedere con un provvedimento di tipo ablatorio della potestà genitoriale, in quanto è stato ritenuto che non rappresenti "abuso della potestà il ricorso a terapie mediche alternative non ancora recepite dalla medicina ufficiale, allorché quest'ultima prospetti, malgrado l'intervento chirurgico ed il proseguimento delle terapie tradizionali, una prognosi entro breve termine quasi sicuramente infausta".

(²⁴) Sulla questione delle scelte genitoriali in ordine alla tipologia di cure cui sottoporre i figli e su quella relativa alla decisione se vaccinare o meno gli stessi si rinvia a M. de Pamphilis, *La tutela della salute del minore tra autonomia dei genitori e intervento pubblico*, in *Fam. e dir.*, n. 12-2017, p. 1106 ss.

(²⁵) Corte Cost., 18 gennaio 2018, n. 5, in *Foro it.*, 2018, 3, 1, p. 711.

(²⁶) App. Bari, Sez. minori, 6 febbraio 2002, in *Giur. merito*, 2002, p. 988.

(²⁷) Trib. min. Bologna (decr.), 19 settembre 2013, in *Fam. e dir.*, 2014, 4, p. 371, con nota di C. Amato, *L'obbligo di vaccinazione tra libertà di scelta dei genitori e interesse del figlio*.

simo che, seguiti in modo superficiale e approssimativo, avevano condotto a pesanti conseguenze per la salute dei figli minori²⁸. Sul punto, invero, non è mancato chi, ritenendo che la dieta vegana non rappresenta di per sé una “scelta biasimevole” e che “se correttamente seguita secondo le indicazioni degli specialisti, non costituisce alcun pregiudizio per la crescita di un minore” ha escluso la violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale²⁹.

Non può nascondersi, tuttavia, come garantire un apporto nutrizionale equilibrato e completo per minori in età evolutiva, seguendo i dettami vegani, non sia un’operazione semplice da mettere in pratica, né in famiglia né tantomeno presso le istituzioni pubbliche dove, a causa dell’elevato numero di pasti da servire, i margini di errore sono evidentemente più elevati. A ciò occorre aggiungere che il problema è destinato ad aumentare nelle mense scolastiche dove, in considerazione del numero e dell’età dell’utenza, non è concepibile un monitoraggio personalizzato, da parte degli addetti del servizio, su ciò che i consumatori dei menù vegani riescono effettivamente ad assimilare nel quotidiano.

6.- Le esigenze organizzative della P.A. quale limite alla libertà di coscienza

Il diritto alla salute è destinato inesorabilmente a incrociarsi con l’interesse della collettività a contenere i costi sociali che lo Stato è tenuto ad affrontare per predisporre un efficiente sistema sanitario. In un contesto di risorse limitate è del

tutto evidente che l’impiego di mezzi, per far fronte a determinate esigenze di assistenza, assottiglia inevitabilmente la disponibilità per garantire altre e diverse prestazioni. Senza, peraltro, indulgere sulla complessa questione della individuazione degli strumenti giuridici idonei ad incentivare l’adozione di stili di vita più salutari al fine di abbattere i costi della spesa sanitaria e consentire una maggiore efficienza del servizio, basti qui solo evidenziare come anche le scelte alimentari dei singoli sono in grado incidere sull’intera comunità qualora suscettibili di produrre danni alla salute di chi le pratica³⁰.

Quando, poi, come nella specie, a venire in discussione è la salute dei minori il discorso sui limiti alla libertà di vivere secondo coscienza si complica ulteriormente se si tien conto che alle motivazioni di carattere religioso o etico-filosofico si aggiungono le esigenze di carattere organizzativo della P.A.

È stata, innanzitutto, la Corte europea dei diritti dell’uomo a precisare come anche l’osservanza delle prescrizioni alimentari di origine religiosa o etico-filosofica sia soggetta ai limiti di cui all’art. 9, paragrafo 2, CEDU, in virtù del quale gli interessi di ciascun singolo vanno sempre temperati con quelli dell’intera comunità³¹.

Ad essa fa eco la Corte Costituzionale che, sia pure rispetto alla promozione dei diritti sociali, ha precisato che gli stessi possono essere realizzati “in proporzione delle risorse della collettività” e che “solo il legislatore, misurando le effettive disponibilità e gli interessi con esse gradualmente soddisfatti, può razionalmente provvedere a rap-

⁽²⁸⁾ Trib. min. Milano (decr.), 16 luglio 2016, inedito. Per una rassegna dei precedenti sullo specifico tema dei limiti alle scelte alimentari dei genitori imposte ai figli minori si rinvia ad A. Musio, *op. cit.*, p. 1 ss.

⁽²⁹⁾ Trib. Cagliari, 9 giugno 2017, in *Foro it.*, n. 1-2017, c. 3203.

⁽³⁰⁾ Sul problema qui solo accennato si rinvia più diffusamente a C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita: la condotta del singolo può condizionare la modulazione del trattamento sanitario?*, in *Contr. impr.*, n. 6-2014, p. 1316 ss. In merito all’opportunità per le amministrazioni di tentare di influenzare i comportamenti degli individui al fine di migliorare la loro condizione anche di salute cfr. R.H. Thaler e C.R. Sunstein, Nudge. *La spinta gentile*, Milano, 2017.

⁽³¹⁾ Per Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 dicembre 2010, n. 18429, caso *Jakobski c/ Polonia*, cit. “occorre tenere conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra gli interessi in competizione tra l’individuo e la comunità nel suo complesso”. In continuità con tale assunto è anche il già richiamato Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica che ha auspicato l’adozione di misure positive da parte delle istituzioni affinché si possa dare concretamente risposta alla legittima aspettativa dell’utenza di usufruire di pasti conformi alle proprie convinzioni religiose ed etico-filosofiche, precisando, tuttavia, che ciò debba sempre avvenire entro i limiti dei “costi sostenibili”.

portare mezzi a fini, e costruire fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali³². Nel solco di tale condivisibile ragionamento si colloca anche il provvedimento in commento il quale, senza opportunamente scendere nel merito delle scelte ideologiche degli interessati, ha statuito come, anche nel contesto dei servizi scolastici per l'infanzia, "il diritto del singolo assistito va ricordato all'eguale riconoscimento delle medesime prestazioni, a parità di sostanziali condizioni, a favore degli altri aventi diritto, in una situazione in cui alla configurazione variabile, per quantità e per qualità, della domanda corrisponde la limitatezza delle strutture pubbliche e il sempre più rigoroso contenimento delle risorse finanziarie, sottoposte a vincoli di bilancio assai stringenti"³³. A ostacolare l'accoglimento dell'istanza di somministrazione di un menù vegano sono, quindi, - a parere del giudice alto-atesino - proprio i principi

costituzionali di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità invocati dai ricorrenti. La P.A., infatti, non può assecondare le richieste dietetiche di tutti, anche quelle più particolari, se tale scelta sia in grado di compromettere lo medesimo diritto di altri a causa dell'insostenibilità della spesa per l'ente³⁴.

Il diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all'interno di una comunità intermedia, come la scuola pubblica, non è, in definitiva, assoluto ma incontra, oltre a limiti esterni, posti dall'esistenza di diritti (quale quello alla salute) e libertà costituzionali (quali quelle di religione e di coscienza) di pari rango degli altri utenti, anche limiti interni, rappresentati dai principi di economicità dell'azione amministrativa e di buon andamento della P.A. che l'interprete dovrà tenere in debito conto nell'opera di bilanciamento tra il diritto a vivere secondo coscienza e

⁽³²⁾ Così Corte Cost., 18 maggio 1989, n. 252, in Foro it., 1989, I, c. 2047. Nello stesso senso cfr. Corte Cost., 18 aprile 1996, n. 121, in Foro it., 1996, I, c. 1916. Giova, peraltro, segnalare come, a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è stato introdotto nella Carta costituzionale il cd. principio del pareggio di bilancio, vale a dire del rispetto di un rigoroso equilibrio tra le entrate e le spese al quale è possibile derogare, facendo ricorso all'indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali, che possono consistere in gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali. Avverte L. Mengoni, *Persona e iniziativa economica privata nella Costituzione*, in *Metodo e teoria giuridica*, I, a cura di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, Milano, 2011, p. 99 come "le aspettative nei confronti dello Stato sociale, fondate su valori personali tutelati dalla Costituzione, non possono essere realisticamente definite senza il riferimento alla 'fattibilità economica'. Se si supera tale limite lo Stato sociale rovina su se stesso".

⁽³³⁾ Sul punto la decisione in esame richiama il precedente del Cons. Stato, 7 dicembre 2015, n. 5538, in *Foro amm.*, n. 12-2015, p. 3059 in tema di tutela del diritto alla salute, ove si stabilisce che, anche per tale fondamentale diritto, vale il principio che esso non può trovare accoglimento in assoluto ma sempre in considerazione alle risorse finanziarie al momento disponibili. Negli stessi termini è anche la posizione del Consiglio di Stato francese che si è pronunciato a proposito di istanze alimentare avanzate da detenuti negli istituti penitenziari (Conseil d'État, 16 juillet 2014, n. 377145, in www.legifrance.gouv.fr). In dottrina sull'azione positiva condotta dagli Stati democratici in tema di assistenza alimentare religiosa si vedano le considerazioni di A.G. Chizzoniti, *Cibo, religioni e diritto*, in AA.VV., *Cibo, religione e diritto*, cit., p. 66 ss. il quale osserva come la scelta di adottare misure volte a garantire i diritti dei fedeli in campo alimentare debba fare i conti con l'attuale crisi economica che rende disagiata "tracciare i confini di ciò che potrà rientrare nei livelli essenziali di assistenza" (p. 70).

⁽³⁴⁾ Osserva A.G. Chizzoniti, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in AA.VV., *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 25 che "un generico e generale accoglimento di ogni possibile regola alimentare invocata in nome della aderenza ad un particolare credo finirebbe per contraddire in molti casi il rispetto dello stesso principio di tutela della libertà religiosa, ipotizzando una frammentazione giuridica con l'affermazione di statuti personali non in linea con gli assetti propri di una società democratica". Nello stesso senso cfr. anche N. Fiorita, *Appartenenza religiosa e regole alimentari nella scuola pubblica*, in *Dir. e relig.*, n. 2-2013, p. 460; Id., *La libertà religiosa nelle scuole*, in AA.VV., *Cibo, religioni e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*, cit., p. 305 secondo cui "la crisi economica che attanaglia da qualche tempo le società occidentali ha reso evidente la difficoltà di inseguire il fascino della cosiddetta laicità per addizione, che impone di garantire l'uguaglianza di trattamento estendendo ad altri (sempre di più, sempre più diversi) quelle prestazioni che sono state precedentemente assicurate ad alcuni, al fine di consentire un adattamento della disposizione generale alle regole specifiche dei gruppi religiosi".

⁽³⁵⁾ Tra i costi la P.A. è tenuta a sostenere anche quelli per garantire, attraverso operatori qualificati, il rispetto e l'applicazione dei principi dell'autocontrollo igienico-sanitario, quale procedura di prevenzione dei rischi sui processi di trasformazione e distribuzione dei prodotti ai minori. Tale obiettivo, com'è noto, può raggiungersi solo attraverso l'implementazione di un rigoroso sistema *Haccp* e con accurate verifiche analitiche mirate al contenimento del rischio microbiologico, per la realizzazione di un più completo sistema di *food safety*. Sul significato di *food safety*, si rimanda a F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, ed. III, Milano, 2018, p. 5, quale "sicurezza

le limitate risorse di cui dispongono le istituzioni³⁵.

7. La teoria del “ragionevole accomodamento”

Nel condurre questa delicata opera di mediazione tra contrapposti interessi le Amministrazioni, in prima battuta, ed eventualmente il Giudice amministrativo, in seconda applicazione, non possono che farsi guidare da criteri in grado di assicurare la giustizia delle soluzioni adottate, limitando così il rischio di decisioni arbitrarie e discriminatorie. A tal fine, tornano, ancora una volta, utili i risultati a cui è approdata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui, per valutare se la risposta alle istanze dei cittadini data dagli Stati sia conforme ai principi della Carta europea, occorre sottoporre le scelte operate a verifiche specifiche³⁶.

Con riferimento alle richieste di usufruire di pasti conformi alle credenze religiose nelle strutture chiuse, è stato, ad esempio, ritenuto doveroso valutare se, nel caso concreto, le autorità, prima di respingere l’istanza, avessero offerto “valide soluzioni alternative” in grado di consentire, senza aggravii di spesa per l’amministrazione, il rispetto delle prescrizioni alimentari di origine religiosa del richiedente³⁷. Si è, quindi, giunti a confi-

gurare la violazione del principio di non discriminazione solo qualora lo Stato o una sua articolazione, pur in presenza di una soluzione alternativa a quella proposta dal richiedente comunque in grado di andare incontro alla sua esigenza religiosa o etico-filosofica, non si fosse attivato per soddisfare l’istanza sul regime alimentare da seguire. Naturalmente, occorrerà considerare se, alla prova dei fatti, l’azione positiva richiesta sia ragionevole e proporzionata alla pretesa del singolo e non risulti, quindi, eccessivamente onerosa da un punto di vista economico ed organizzativo³⁸.

Si è pervenuti, così, a teorizzare in ambito sovranazionale la cd. teoria del “ragionevole accomodamento” grazie alla quale valutare se lo sforzo delle istituzioni, rispetto alle istanze fondate su credenze religiose o su orientamenti ideologici laici, possa ritenersi adeguato e in grado di garantire effettivamente il principio di non discriminazione³⁹. A voler dunque riguardare il pronunciato in commento alla luce di detto principio deve anzitutto rilevarsi come il giudice alto-atesino non ha considerato la condotta dell’amministrazione resistente nella misura in cui essa non ha individuato valide alternative rispetto alla richiesta dei genitori di somministrare alla propria figlia un menù vega-

igienico-sanitaria dei prodotti alimentari sotto il profilo della tutela della salute, assunta nel senso più ampio lungo l’intera catena alimentare e comprensiva degli strumenti di comunicazione al consumatore”. Con riguardo alla sicurezza in ambito scolastico, cfr. G. Ruocco, *Cibo sano e sicuro nelle mense scolastiche*, in *Italian National EFSA Focal*, vol. 2, n. 10-2015, p. 2, ove considera la mensa come “importante occasione di educazione e di promozione della salute diretta agli studenti, con il coinvolgimento anche di docenti e genitori”. Al contempo, il luogo dove il cibo è sicuro, “nel rispetto delle norme di legge lungo tutta la filiera di produzione, distribuzione, conservazione, preparazione” e dove “educare alla sicurezza”.

⁽³⁶⁾ In argomento si rinvia ad A. Gianfreda, *La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, cit., p. 453 ss.

⁽³⁷⁾ Cfr. sul punto Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 dicembre 2010, n. 18429, caso *Jakobski c/ Polonia*, cit. che ha accolto il ricorso di un detenuto ebreo il quale aveva fatto richiesta di usufruire di una dieta vegetariana per motivi religiosi; richiesta che, però, gli era stata negata senza che gli fosse stata offerta alcuna valida alternativa.

⁽³⁸⁾ In tal senso si veda Commissione europea dei diritti dell’uomo, 10 febbraio 1993, caso *C.W. c/ Regno Unito*, cit., dove è stata giudicata ragionevole e proporzionale, in ragione del superiore interesse di mantenere l’ordine pubblico all’interno della struttura carceraria, la decisione dell’amministrazione penitenziaria di rigettare l’istanza di un detenuto vegano di non essere adibito a mansioni lavorative nell’ambito di una tipografia in cui si faceva uso di prodotti di derivazione animale.

⁽³⁹⁾ Si vedano in tal senso le considerazioni di A.G. Chizzoniti, A. Gianfreda, D. Milani, *op. cit.*, p. 113 s. Sul punto si rinvia a S. Coglievina, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, Tricase, 2013, p. 254 ss. la quale osserva come gli accomodamenti sono obbligatori solo in quanto essi siano ragionevoli, vale a dire quando non comportino un onere eccessivo per chi li predispone. Il principio dell’accomodamento ragionevole, peraltro, fungerebbe da parametro di valutazione della legittimità della norma. Sebbene quest’ultima fosse proporzionale allo scopo perseguito, ma non prevedesse diversificazioni per le esigenze di talune categorie di persone, la stessa non potrebbe ritenersi giustificata (e quindi legittima), nel caso in cui fosse possibile predisporre un accomodamento ragionevole in grado di rimediare a una situazione che altrimenti darebbe inevitabilmente vita a una discriminazione indiretta.

no. Nel caso in esame, infatti, esistevano almeno due diverse soluzioni per dare risposta affermativa all'istanza, vale a dire permettere la possibilità per la minore di consumare all'interno dell'istituto scolastico cibi vegani ma al di fuori del servizio di refezione scolastica oppure arricchire l'offerta nutrizionale di tale servizio prevedendo anche la possibilità di somministrare un menù vegano ponendo, però, a carico della famiglia i costi supplementari per garantire tale ulteriore tipo di dieta. Con riguardo alla prima, l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto al permanere degli studenti presso la scuola nell'orario della mensa e a consumare un pasto portato da casa rinviene una propria giustificazione sia nel fatto che il tempo in cui si svolge il pranzo rientra a pieno titolo nel percorso formativo, sia nell'insussistenza di un obbligo per gli scolari di usufruire del servizio mensa⁴⁰. Ciò, tuttavia, non può "risolversi nel consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica, ma implica l'adozione di una serie di misure organiz-

zative - anche in funzione degli aspetti igienico/sanitari - in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti interessati"⁴¹.

L'alternativa alla preparazione, da parte del servizio mensa, di un menù vegano, rappresentata dalla possibilità di consumare un pasto domestico, tuttavia, lungi dal poter essere liberamente praticata, presuppone la presenza, all'interno dell'edificio scolastico, di strutture destinate alla refezione idonee a garantire condizioni igienico/sanitarie adeguate⁴². In quest'ottica, la questione diventa, quindi, quella di valutare se il diritto a fruire di una dieta conforme alle proprie convinzioni religiose o etico-filosofiche sia compatibile con le esigenze organizzative della P.A. e con il corretto andamento dell'azione amministrativa.

La possibilità di consentire l'introduzione di altri menù, oltre a quelli messi a disposizione dal servizio di refezione scolastica, ponendo a carico della famiglia i maggiori costi necessari per la preparazione di cibi secondo i dettami della propria

⁽⁴⁰⁾ Cfr. App. Torino, 21 giugno 2016, n. 1049, in www.edscuola.eu che in riforma della sentenza di primo grado ha affermato che "il Tribunale ha ritenuto che, comunque, ciascun genitore potrebbe scegliere di non usufruire optando per l'orario strutturato sul "modulo" anziché per il tempo pieno ovvero prelevando il figlio a scuola durante il tempo della mensa e riaccompagnandolo successivamente. In tal modo verrebbe, però, ad essere leso il diritto di partecipare al "tempo mensa" quale segmento del complessivo progetto educativo ovvero - fruendo della refezione scolastica per necessità ed in assenza di alternativa - si trasformerebbe (...) il relativo servizio in servizio obbligatorio".

⁽⁴¹⁾ Sul punto si veda la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 marzo 2017, n. 348 secondo cui con riferimento alla possibilità per gli studenti di consumare cibi portati da casa "si dovrà riservare ogni attenzione nell'attivare procedure atte ad evitare possibilità di scambio di alimenti, atteso che eventuali contaminazioni potrebbero derivare proprio da tale comportamento". Ne consegue che le istituzioni scolastiche dovranno "adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell'ipotesi di somministrazione dei c.d. pasti speciali".

Escludono per motivi di ordine igienico-sanitario la soluzione che consente agli studenti di portarsi il cibo da casa anche M.C. Giorda e L. Bissi, op. cit., p. 37 i quali ammettono, invece, l'alternativa di caricare sugli istanti i maggiori oneri economici necessari per soddisfare le richieste di somministrazione menù conformi a scelte religiose o etico-filosofiche più peculiari e rare. Per C. Ricci, *Salute e alimentazione: profili di diritto internazionale*, in AA.VV., *La persona e l'alimentazione: valutazione clinica e diritto alla salute. Profili clinici, culturali ed etico-religiosi*. Atti del convegno di Asti 30 novembre 2012, a cura di P. Macchia, Roma, 2014, p. 25 il dovere, in capo alla P.A., di non discriminare in base alle convinzioni religiose o etico-filosofiche dell'utenza deve fare i conti con le stringenti norme tese a garantire un adeguato livello di igiene e sicurezza degli alimenti serviti nelle mense scolastiche.

⁽⁴²⁾ Cons. Stato, 3 settembre 2018, n. 5156, in www.dejure.it ha dichiarato illegittimo il regolamento comunale che vietava di consumare pasti diversi da quelli forniti dall'impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica in quanto tale tipo di scelta restrittiva non era stata "supportata da concretamente dimostrate ragioni di pubblica salute o igiene né commisurata a un ragionevole equilibrio", limitando "una naturale facoltà dell'individuo - afferente alla sua libertà personale - e, se minore, della famiglia mediante genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che - salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro - è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all'interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici".

⁽⁴³⁾ Soluzione auspicata, oltre che dal più volte richiamato Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, anche in dottrina da N. Fiorita, *La libertà religiosa alimentare*, cit., p. 305 s.

religione o delle proprie scelte etico-filosofiche⁴³, sembra, dunque, rappresentare l'unica vera alternativa in concreto praticabile. Anche tale ipotesi è, però, solo apparentemente neutra per l'amministrazione scolastica. Non può, infatti, sottovalutarsi la necessità, in considerazione delle particolari difficoltà connesse ad una corretta somministrazione di una dieta che non contempla il consumo di carni né di alcun tipo di prodotto di derivazione animale, di organizzare un adeguato servizio di assistenza al momento dell'erogazione del pasto. L'istituto scolastico, cioè, in vista della tutela del prioritario interesse della salute di soggetti minori d'età, non può sottrarsi al dovere di garantire la presenza di personale in numero sufficiente per controllare che fanciulli di giovanissima età assimilino quotidianamente gli elementi nutrizionali necessari ai loro bisogni fisiologici.

8.- Considerazioni conclusive

La questione affrontata dal T.R.G.A. di Bolzano presuppone, dunque, una valutazione piuttosto complessa, richiedendo l'individuazione di un punto di equilibrio fra tre differenti poli rappresentati dalla libertà inviolabile - garantita dalla Costituzione - a vivere secondo coscienza e da altri due principi costituzionali di pari rango, potenzialmente in conflitto con essa: la tutela della salute di soggetti minori di età, da un lato, e le esigenze organizzative della P.A. che impongono scelte economiche razionali in un contesto di disponibilità finanziarie limitate, dall'altro.

Ma in questo caso l'opera di bilanciamento, affidata alla sensibilità dell'interprete, non può essere condotta tenendo conto esclusivamente delle circostanze concrete - sottese alla specifica situazione - esistenti al momento in cui si è chiamati a comporre il conflitto di interessi in gioco senza, altresì, considerare le alternative idonee a realizzare le scelte esistenziali dei singoli e, al contempo, a garantire sia il diritto alla salute di minori, preservandoli da scelte alimentari inadeguate o, meglio, da regimi alimentari restrittivi eseguiti in modo inappropriato, sia la sostenibilità delle poli-

tiche di *welfare State*.

Nella specie, come del resto in genere, alla P.A. è, quindi, chiesto uno sforzo ulteriore rispetto a quello di decidere semplicemente sulla base della istanza del cittadino e dei costi che tale richiesta comporta alla luce del modello organizzativo adottato, dovendosi prendere in considerazione, prima di provvedere, anche altre differenti soluzioni in grado di conciliare tutte le esigenze coinvolte.

ABSTRACT

Il caso del diniego, da parte dell'amministrazione scolastica, all'erogazione di pasti vegani in favore di un minore è destinato a riaccendere il dibattito sui limiti della libertà di religione e di coscienza in una società sempre più multiculturale. I temi coinvolti nella specie sono molteplici e complessi, dal diritto a vivere secondo coscienza all'interno delle comunità intermedie a quello di autodeterminazione dei minori nell'ambito delle scelte esistenziali, dai limiti alla responsabilità genitoriale alla tutela della salute di soggetti minori di età, fino a toccare il delicato problema del bilanciamento tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e le esigenze organizzative della P.A. costrette a muoversi entro stringenti vincoli di bilancio. La difficile opera di mediazione tra tutti i valori e interessi sottesi al caso deciso dal TRGA di Bolzano sembra trovare, però, un valido strumento nel cd. principio del "ragionevole accomodamento" grazie al quale valutare se lo sforzo delle istituzioni, rispetto alle istanze fondate su credenze religiose o su orientamenti ideologici laici, possa ritenersi adeguato e in grado di garantire effettivamente il principio di non discriminazione.

The case of the denial, by the school administration, to provide vegan meals to a minor, will most

likely reignite the debate about the limits of freedom of religion and conscience in an increasingly multicultural society.

The themes involved are multiple and complex, from the right to live according to conscience within the intermediate communities to the minors' right to self-determination in existential choices, from the limits of the parental responsibility to the health protection of underage people, up to the delicate problem of balancing the essential levels of services concerning civil and social rights with the organizational requirements of the

Public Administration, that is forced to act within tight budget constraints. The difficult task of mediation between all the values and interests underlying the case decided by the TRGA of Bolzano seems to find, however, a valid tool in the so-called "reasonable accommodation" principle, by which assessing whether the efforts of the institutions, regarding to instances based on religious beliefs or secular ideologies, could be considered adequate and able to effectively guarantee the non-discrimination principle.

La sentenza dei Giudici Amministrativi

T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, Sezione autonoma di Bolzano, 31 gennaio 2018, n. 35

Istruzione pubblica - Servizi comunali - Istanza di erogazione di pasto vegano ad alunno della scuola dell'infanzia - Diniego - Legittimità - Diritti della personalità - Principi di universalità e di appropriatezza - Contenimento delle risorse finanziarie - Principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità.

Il riconoscimento del diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche (nella fattispecie, menù a dieta vegana) all'interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall'esistenza di diritti costituzionali di pari rango, che interni, connaturati all'assetto organizzativo dell'amministrazione e dal sistema di erogazione del servizio in questione. In un contesto quale quello dei servizi scolastici per l'infanzia, organizzato secondo principi di universalità e appropriatezza, il diritto del singolo assistito di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni va ricordato all'eguale riconoscimento delle medesime prestazioni, a parità di sostanziali condizioni, a favore degli altri aventi diritto, in una situazione in cui alla configurazione variabile, per quantità e per qualità, della domanda corrisponde la limitatezza delle strutture pubbliche e il sempre più rigoroso contenimento delle risorse finanziarie, sottoposte a vincoli di bilancio assai stringenti. I principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità si frappongono alla possibilità di assecondare

ciascuna, singola richiesta di dieta personalizzata, quando la stessa non sia motivata da ragioni di salute ovvero non si iscriva nel novero delle tipologie di menù alternativi maggiormente richiesti previsti dal regolamento comunale.

In fatto e in diritto

1. I ricorrenti agiscono in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
2. Il gravame è diretto, in via principale a conseguire l'annullamento della delibera, a firma della Direttrice dell'Ufficio servizi alla famiglia dell'Azienda servizi sociali di Bolzano, di rigetto dell'istanza presentata dai ricorrenti agli uffici comunali competenti ed al Sindaco di Bolzano, di erogazione, a favore della figlia minore, iscritta all'asilo nido per l'anno scolastico 2016-2017, di pasti "vegetariani stretti (vegani), privi cioè di qualsiasi alimento di origine animale, nutrizionalmente completi e dietologicamente equilibrati, adeguati alla scelta etica portata avanti dalla nostra famiglia".
2. I ricorrenti impugnano altresì "in via incidentale" la deliberazione comunale di approvazione del regolamento comunale di presentazione/concessione delle richieste di diete personalizzate, di cui chiedono altresì, in via subordinata, la disapplicazione.
3. Il contestato diniego formulato dalla dirigente dell'Ufficio servizi dell'ASSB rimanda, infatti, al menzionato regolamento, nella parte in cui contempla l'offerta di

diversi menu personalizzati tra i quali non rientra quello rispettoso della dieta vegana richiesto dagli odierni ricorrenti.

4. I proposti motivi di gravame fanno leva, in primo luogo, sulla dedotta violazione dei precetti costituzionali posti a tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3), dei diritti di libera manifestazione del pensiero (art. 21) e di libera educazione dei figli (art. 30), nonché del diritto alla salute (art. 32).

5. Il diniego impugnato si porrebbe altresì in contraddizione con le "Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica" (G.U. n. 134 del 11.06.2010) adottate dal Ministero della Salute, ove si stabilisce che "vanno assicurate adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose" precisando altresì che tali sostituzioni "non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta dei genitori".

6. Le richiamate "Linee di indirizzo" sarebbero state disattese dal Comune di Bolzano con l'adozione della citata delibera nella parte in cui omette di prevedere la possibilità di scelta della dieta vegana.

7. Tanto il diniego adottato da ASSB quanto la delibera consiliare del Comune violerebbero, altresì, la circolare del Ministero della Salute n. 0011703 del 25.03.2016 che giudica non conformi alle ridette "Linee di indirizzo" statali le iniziative assunte da alcune Regioni volte a scoraggiare diete vegetariane e vegane, ovvero a subordinarne l'erogazione alla presentazione di certificazioni mediche o all'assunzione di responsabilità supplementare da parte dei genitori.

8. Ulteriore motivo di ricorso viene desunto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.07.2011 che, all'art. 4.3 dell'allegato 1, sottolinea l'"importanza di promuovere i consumi di alimenti vegetali in alternativa a quello di alimenti di origine animale".

9. I provvedimenti impugnati sarebbero poi, oltre che discriminatori anche immotivati, non esplicitando le ragioni di interesse pubblico ostative della possibilità di offrire pasti privi di proteine animali.

10. Da ultimo si censura l'operato dell'ASSB in quanto ritenuto non rispettoso del proprio statuto che vincola l'Azienda a fornire una "risposta adeguata e flessibile ai bisogni dei cittadini ed al loro mutarsi nel tempo" (art. 2, lett. b).

11. Si è costituita in giudizio l'Azienda servizi sociali di Bolzano resistendo al ricorso, del quale deduce l'inammissibilità per ritenuta acquiescenza conseguente alla perdurante frequenza dell'asilo nido da parte della figlia minore dei ricorrenti ed all'accettazione dei menu non vegani proposti dal servizio mensa successivamente all'adozione del contestato diniego.

12. Nel merito, l'Azienda convenuta fa valere l'infondatezza della pretesa la quale non poggerebbe su motivazioni di rilievo sanitario su cui, per contro, si baserebbe il parere contrario all'adozione di menu vegani formulato dal "Servizio di dietetica e nutrizione clinica" del Comprensorio sanitario di Bolzano.

13. L'Azienda resistente fa valere altresì l'impossibilità, dati i vincoli di spesa cui è soggetta la prestazione del servizio in oggetto, di offrire menu diversi per soddisfare le esigenze nutritive più disparate e comunque meno "rappresentate". Al riguardo si fa presente che su 500 bambini frequentanti gli asili nido bolzanini soltanto per uno è stata avanzata richiesta di seguire una dieta vegana.

14. Il contestato diniego sarebbe poi stato adottato in puntuale esecuzione del regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale di Bolzano di cui parte ricorrente chiede l'annullamento o, in subordine, la disapplicazione. Il regolamento individua quattro tipologie di diete di ispirazione vegetariana, ovvero riconducibili a convinzioni etico-religiose "maggiormente richieste" nel contesto multiculturale e multi-etnico in cui si trovano, ormai da tempo, ad operare le scuole dell'infanzia cittadine. [omissis]

28. Muovendo dall'esame del primo motivo di gravame, va negata la dedotta lesione dell'interesse legittimo azionato da parte ricorrente per presunta violazione di una serie di precetti costituzionali posti a presidio di diritti fondamentali della persona (artt. 2, 3, 21, 30 e 32).

29. Anche volendo prescindere dalla genericità delle censure e, segnatamente, dal non esplicitato né dimostrato collegamento dell'interesse alla personalizzazione di una dieta con il diritto alla salute della minore (nessuna attestazione medica o scientifica è stata prodotta dai ricorrenti), viene del tutto pretermessa da parte ricorrente l'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale in tema di tutela dei c.d. diritti sociali (alla salute, all'assistenza, all'istruzione, ecc.) negli ambiti in cui lo Stato non ha determinato i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost).

30. La Consulta, nella ricerca di un punto di equilibrio nel bilanciamento dei suddetti diritti con gli altri interessi costituzionalmente protetti, ha sempre sottolineato la necessità di tenere conto degli ostacoli oggettivi che legislatore ed amministratore incontrano in relazione alle disponibili risorse organizzative e finanziarie. Al riguardo, è ricorrente il riferimento alla discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai principi ed ai diritti in questione, nonché alla soggezione di questi ultimi al noto limite

della "riserva del ragionevole e del possibile", tanto che, in proposito, si parla di diritti "finanziariamente condizionati" (cfr. con riferimento al diritto alla salute, C. Cost., sent. n. 248/2011; Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5251/2017 e id., sent. n. 4347/17).

27. Compete quindi all'Amministrazione il compito di fissare le condizioni e i limiti e, più in generale, la cornice delle linee organizzative e delle modalità procedurali entro la quale si attua il servizio pubblico finalizzato alla soddisfazione del diritto primario interessato. Fuori dai vincoli specifici posti dalla legge e da oggettivi criteri di economicità e di appropriatezza, le scelte organizzative in questa materia rientrano nella sfera di massima discrezionalità politico-amministrativa, demandata all'amministrazione. Il giudice amministrativo deve cioè limitarsi a valutare se sussistano in questo apprezzamento profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza nella scelta amministrativa (v., sul punto, Cons. St., Sez. III, sent. n. 3297/2016; id. sent. n. 2501/2016 e id. sent. n. 604/2015).

28. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che i suddetti limiti di ragionevolezza e proporzionalità non siano stati superati nel caso di specie. Quest'ultimo si connota per essere relativo al servizio gestito da ASSB che cura l'erogazione di 500 pasti al giorno per le scuole dell'infanzia cittadine e che ha ritenuto di offrire, oltre al menu "generalista" quattro tipologie di pasti "dietetici".

29. La scelta è stata motivata per relationem mediante richiamo del regolamento comunale che riconosce la possibilità di offrire diete personalizzate per motivi di salute ("patologici"), ovvero per "motivi diversi". Nel primo caso l'accoglimento della richiesta di menu individuali è subordinata alla produzione di specifiche prescrizioni mediche, mentre nel secondo è prevista la facoltà di scelta tra quattro menu specifici riferiti alle diete "maggiormente richieste": senza carne di tutti i tipi; senza carne suina; senza carne bovina/vitello; senza tutti i tipi di carne e pesce (art. 1, lett. d) del regolamento citato).

30. Il Collegio rileva - alla luce degli elementi di valutazione offerti dalle parti e senza poter entrare nel merito delle scelte operate dall'Ufficio Servizi alla famiglia dell'Azienda convenuta - che le possibilità di personalizzazione dei menu in concreto offerta agli utenti delle scuole dell'infanzia bolzanine appare appropriata e sufficientemente variegata ove si considerino i limiti strutturali e finanziari cui fa riferimento l'ASSB nelle proprie difese.

31. La disponibilità di quattro diete alternative a quella "ordinaria", basate su menu elaborati dal Servizio di dietetica e di nutrizione clinica del Comprensorio sanitario di Bolzano e scelte sulla base di un criterio di "maggiore

richiesta" delle stesse (...), risulta coerente con l'evidenziata necessità di contemperare il "pluralismo" dell'offerta nutrizionale con le esigenze organizzative e di efficiente prestazione del servizio da parte dell'Azienda convenuta.

32. Il suddetto criterio (che la difesa di ASSB definisce di "sostenibilità del sistema") non viene specificamente contestato da parte ricorrente, la quale non smentisce il dato fattuale, allegato dall'amministrazione resistente, della presentazione di una sola richiesta di dieta vegana (per l'appunto quella oggetto di contesa) a fronte di 500 pasti erogati nelle scuole per l'infanzia gestite da ASSB.

33. In un contesto quale quello dei servizi scolastici per l'infanzia, organizzato secondo principi di universalità e appropriatezza, il diritto del singolo assistito va ricordato all'eguale riconoscimento delle medesime prestazioni, a parità di sostanziali condizioni, a favore degli altri aventi diritto, in una situazione in cui alla configurazione variabile, per quantità e per qualità, della domanda corrisponde la limitatezza delle strutture pubbliche e il sempre più rigoroso contenimento delle risorse finanziarie, sottoposte a vincoli di bilancio assai stringenti (v. con riferimento alle omologhe prestazioni sanitarie, Cons. St., Sez. III, sent. n. 5538/2015).

34. Nell'accennata prospettiva sono proprio i principi costituzionali su cui poggiano le richieste di parte ricorrente, e segnatamente i principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità, a frapporsi alla possibilità di assecondare ciascuna, singola richiesta di dieta personalizzata, quando la stessa non sia motivata da ragioni di salute ovvero non si iscriva nel novero delle quattro tipologie di menù alternativi maggiormente richiesti.

35. Il Collegio non entra nel merito delle convinzioni etico-filosofiche in nome delle quali i ricorrenti dichiarano di agire; rileva soltanto che le stesse meritano la stessa considerazione che va riconosciuta anche a ciascuno degli altri utenti del servizio in questione.

36. Non essendo la struttura in grado di soddisfare le esigenze di personalizzazione potenzialmente riferibili a ciascun utente del servizio, deve ritenersi - se non obbligatoria - sicuramente opportuna e ragionevole la scelta di adeguare l'offerta alle tipologie di menù più richieste.

37. Gli atti del presente giudizio evidenziano questa implicita motivazione di carattere oggettivo dei provvedimenti impugnati (sulla possibilità di rilevare l'esistenza di motivi obiettivi idonei a sostenere la decisione, rilevabili anche all'interno del procedimento, v. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4557/2011) e smentiscono l'impostazione "ideologica" che entrambe le parti hanno inteso, nei rispettivi scritti defensionali, attribuire alla presente controversia.

38. Non appare poi meritevole di accoglimento neanche

il secondo motivo di gravame, incentrato sulla denunciata violazione della circolare del Ministero della Sanità del 05.05.2016 (doc. 5 di parte ricorrente) in cui si richiamano le Regioni e Province autonome al rispetto delle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" del 25.03.2010. Nella nota suddetta si stigmatizza l'operato di alcune Regioni per avere "sconsigliato" o ostacolato la scelta di diete vegetariane e/o vegane.

35. Il comportamento tenuto dall'amministrazione nella fattispecie che ne occupa non implica violazione delle suddette linee di indirizzo, non avendo l'ASSB negli atti oggetto di impugnativa espresso valutazioni di merito sui contenuti nutrizionali o, in genere, formulato giudizi qualitativi sulla dieta richiesta dai ricorrenti. Dagli atti acquisiti al presente giudizio risulta che la scelta dei menù tipo si è basata sull'applicazione di un criterio meramente quantitativo che ha privilegiato le richieste "maggiormente ricorrenti", dovendosi assumere che, ove fosse stato corrisposto al suddetto criterio, la tipologia di dieta richiesta dai ricorrenti avrebbe potuto essere presa in considerazione dall'amministrazione.

36. Quanto al D.M. Ambiente del 25.07.2011 ed ai c.d. General Public Procurement, di cui pure i ricorrenti lamentano la omessa applicazione, si tratta di fonte dalla dubbia valenza precettiva cui può attribuirsi valore di mera raccomandazione, per di più, espressa in termini del tutto generici. La sottolineatura dell'importanza di promuovere il consumo di alimenti vegetali in alternativa a quelli di origine animale risulta, comunque, rispettata dal Comune di Bolzano e dall'ASSB convenuta che

hanno proposto quattro menù alternativi di carattere vegetariano implicanti l'eliminazione di diverse tipologie di proteine di origine animale.

37. Sulla base delle esposte considerazioni ritiene il Collegio che sia conforme ai principi di economicità dell'azione amministrativa e di buon andamento della P.A. il sacrificio - non implicante lesione del diritto alla salute del richiedente - della pretesa azionata dagli odierni ricorrenti.

38. Per completezza, si rileva che la valutazione operata nel presente giudizio non contraddice i precedenti specifici di questo Tribunale, citati da parte ricorrente (sentt. nn. 245/2015 e 107/2017), di accoglimento di ricorsi proposti contro pregresse determinazioni di rifiuto di erogazione di menù vegani, in quanto relativi al distinto quadro normativo vigente in epoca anteriore all'adozione del regolamento consiliare.

39. In conclusione, il Collegio ritiene che il riconoscimento del diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all'interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall'esistenza di diritti costituzionali di pari rango, che interni, connaturati all'assetto organizzativo dell'amministrazione e dal sistema di erogazione del servizio in questione.

P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta siccome infondato. [omissis]